



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO
Provincia di Rieti

CRON. 134
PUBBLICATO DAL 1.4.2021
AL 1.5.2021 PER GIORNI 30
CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE

IL SINDACO

IL MESSO
ADD. ES. 04/10/2021
REG. 04/10/2021

Vista la richiesta di chiusura della strada via G. Marconi nei giorni 02 e 07 aprile 2021 dalle ore 08:00 alle ore 13:00, per consentire lo sgombero dell'edificio sito in via G. Marconi 29, acclarata al protocollo del Comune di Castel Sant'Angelo al n. 1735 del 30/03/2021;

Dato atto che via G. Marconi è un vicolo del centro storico con carreggiata ristretta e con circolazione a senso unico di marcia il cui ente proprietario è il Comune di Castel Sant'Angelo;

Ritenuto opportuno al fine di consentire quanto in premessa istituire il divieto di transito a tutti i veicoli esclusivamente negli orari di svolgimento dei lavori;

Visto il D. L.vo 30/04/92 n° 285 e s.m.i;

Visto il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e s.m.i;

ORDINA

L'Istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli in via G. Marconi di Castel Sant'Angelo (RI) nei seguenti giorni ed orari:

- 02/04/2021 dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- 07/04/2021 dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO

- I mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
- I mezzi di Polizia e i mezzi di soccorso.

Qualora venissero meno i presupposti per cui è stata emanata la presente ordinanza (es. annullamento dei lavori per maltempo o per altri motivi) il transito e la sosta nelle strade in oggetto verrà ripristinato senza necessità di ulteriori atti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Castel Sant'Angelo lì 01/04/2021

